



PROVVEDIMENTO D.L. 53/2019: disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza

5 agosto 2019

Il 5 agosto 2019 il Senato ha approvato definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge di conversione del [decreto-legge n. 53 del 2019](#), che reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Disposizioni in materia di immigrazione

Il [decreto-legge 53/2019](#), così come modificato nel corso dell'esame della Camera, introduce alcune misure in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina.

In primo luogo si dà facoltà al **Ministro dell'interno** – con provvedimento da adottare di **concerto** con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – di **limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale** nei seguenti casi:

- per motivi di **ordine e sicurezza pubblica**;
- quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle **violazioni delle leggi di immigrazione** vigenti.

In caso di violazione - da parte del **comandante** di una nave - del **divieto** disposto dal Ministro dell'interno si prevede una **sanzione amministrativa pecuniaria**, consistente nel pagamento di una somma da **150.000 mila a 1 milione di euro**, e la sanzione accessoria della **confisca**, preceduta da **sequestro immediato** dell'imbarcazione. Gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare sono imputati all'armatore e al proprietario della nave; quando invece le stesse imbarcazioni sono affidate in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni affidatarie.

Il D.L. interviene sull'art. 51 del codice di procedura penale, relativo alle **indagini di competenza della procura distrettuale**, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il **reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina**. Conseguentemente, sarà anche possibile svolgere **intercettazioni preventive** per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

Sempre attraverso una modifica al codice di procedura, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, è stato previsto l'**arresto obbligatorio** di coloro che vengano colti in flagranza di un delitto di **resistenza o violenza contro nave da guerra**.

Sono destinate alcune risorse alla copertura degli oneri conseguenti ad **operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati stranieri** con i quali siano stati stipulati appositi accordi, anche con riferimento al **contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**.

Vengono introdotte nuove fattispecie di ingresso in Italia - per **missione**, per **gara sportiva** e per **ricerca scientifica** - tra quelle per cui (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi) non è necessario richiedere il permesso di soggiorno.

Infine, è istituito, presso il **Ministero degli affari esteri**, un **fondo per le politiche di rimpatrio** volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la **riammissione degli stranieri irregolari** presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE.

Il fondo ha una dotazione iniziale di **2 milioni** di euro per l'anno **2019**, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a **50 milioni** di euro determinata annualmente con decreto interministeriale. Il fondo

è destinato a finanziare:

- **interventi di cooperazione** attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale;
- **intese bilaterali**.

Disposizioni in materia di ordine pubblico

Il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene anche disposizioni volte a tutelare maggiormente l'ordine pubblico, soprattutto in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare, il decreto-legge:

- interviene sulla Legge Reale (legge 152/1975) per **inasprire la pena** in caso di **violazione del divieto di uso di caschi protettivi**, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, **nelle manifestazioni** in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il provvedimento, inoltre, prevede la **reclusione** da 1 a 4 anni per chiunque, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, petardi, **fumogeni**, ovvero **oggetti** contundenti o, comunque, **atti a offendere**; per chi determini concreto pericolo per l'integrità delle cose è prevista la reclusione da sei mesi a due anni.
- **modifica il codice penale** per garantire il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, punendo più severamente i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di interruzione di pubblico servizio e di devastazione e saccheggio, quando le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e introducendo una **nuova ipotesi di danneggiamento** a carico di chiunque commetta i fatti in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (reclusione da 1 a 5 anni, con conseguente applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza).
- inasprisce le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza.
- esclude la particolare tenuità del fatto quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

Il Capo III del decreto-legge n. 53 del 2019, come modificato nel corso dell'esame alla Camera:

- interviene sulla disciplina del c.d. **DASPO**, divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata;
- estende anche agli **arbitri** e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le **tutele** attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti;
- estende il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere **titoli di accesso** o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.
- interviene sul c.d. Codice antimafia per consentire il **fermo di indiziato di delitto**, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'**arresto in flagranza differita** sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto.
- apporta **modifiche al codice penale**, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive;
- amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della **vendita non autorizzata di biglietti** per le

competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati; si prevede inoltre la possibilità per il sindaco di ordinare l'allontanamento dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus per coloro che in tali luoghi commettono atti di bagarinaggio.

Misure riguardanti il personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e del Ministero dell'interno

Nel corso dell'esame parlamentare sono state previste diverse misure che introducono risorse destinate al personale delle strutture dello Stato istituzionalmente preposte alle attività di pubblica sicurezza e di soccorso pubblico.

Un primo gruppo di misure riguardano le **Forze di Polizia** e, per alcuni profili, le **Forze armate**. Si tratta in sintesi delle seguenti disposizioni:

- stanziamento di risorse per il miglioramento e il ricambio del **vestiario** del personale della **Polizia di Stato**;
- determinazione a **7 euro** dell'importo dei **buoni pasto** del personale **dirigente** delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- introduzione di agevolazioni volte a destinare immobili pubblici a **presidi** delle Forze di polizia;
- autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei **pasti** al personale delle Forze di Polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede;
- istituzione dell'**Ispettorato scuole della Polizia di Stato**.
- incremento di 500 unità, dal 20 giugno al 14 luglio 2019, del contingente di personale di **Forze armate impiegate nei servizi di vigilanza a siti sensibili** (programma Strade sicure), per assicurare la sicurezza durante lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019 (misura già prevista nel testo iniziale del decreto-legge).

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda il personale dei **Vigili del fuoco** ed in particolare:

- l'incremento degli stanziamenti di spesa per la **retribuzione** del **personale volontario** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la fissazione un limite massimo di spesa per l'impiego di tale personale;
- l'**aumento** dell'attribuzione annua di ore di **lavoro straordinario** per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- la riduzione della durata del **corso di formazione** per allievi vigili del fuoco, limitatamente al biennio 2019-2020, a **6 mesi** di cui almeno 1 di applicazione pratica;
- la riduzione da tre mesi a **cinque settimane** la durata del **corso di formazione** per l'**accesso alla qualifica di capo squadra** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019.

Un terzo gruppo di norme incide sul personale della **carriera prefettizia** e sul personale dell'**Amministrazione civile dell'interno** e riguardano:

- l'istituzione di un fondo da destinare all'incremento dei Fondi per la **retribuzione di posizione e di risultato** del personale della **carriera prefettizia** e del **personale di livello dirigenziale contrattualizzato** dell'Amministrazione civile dell'interno; si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare ulteriormente sia tali fondi, sia il fondo risorse decentrate del **personale contrattualizzato non dirigente**;
- l'autorizzazione di spesa per alimentare il **Fondo risorse decentrate** per la remunerazione delle maggiori attività rese dal **personale contrattualizzato non dirigenziale** dell'Amministrazione civile dell'interno;
- l'incremento di un **posto di funzione dirigenziale generale** nella dotazione organica del **Ministero dell'interno**, con la soppressione conseguente di posti di funzione dirigenziale di livello non generale;

- la **ricollocazione** del **personale** assegnato alle **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**, in caso di cessazione dell'attività delle stesse, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Altre disposizioni

Il provvedimento inoltre:

- introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di **esecuzione delle sentenze penali** di condanna, consentendo al Ministero della giustizia di procedere all'**assunzione a tempo determinato, per un anno, di 800 unità di personale amministrativo** non dirigenziale;
- interviene sulla **disciplina della privacy**, per ripristinare la vigenza, fino al 31 dicembre 2019, della disposizione relativa al trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 57 del D.Lgs. 196/2003, abrogato dall'8 giugno scorso);
- interviene sulla **disciplina delle intercettazioni**, per prorogare al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquisterà efficacia la riforma introdotta dal D.Lgs. 216/2017 (c.d. Riforma Orlando).

Dossier

[D.L. 53/2019 - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12293/d-l-53-2019-disposizioni-urgenti-materia-ordine-e-sicurezza-pubblica.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12293/d-l-53-2019-disposizioni-urgenti-materia-ordine-e-sicurezza-pubblica.html>

[D.L. 53/2019 - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12518/d-l-53-2019-disposizioni-urgenti-materia-ordine-e-sicurezza-pubblica-2.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12518/d-l-53-2019-disposizioni-urgenti-materia-ordine-e-sicurezza-pubblica-2.html>

[D.L. 53/2019 - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12571/d-l-53-2019-disposizioni-urgenti-materia-ordine-e-sicurezza-pubblica-8.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12571/d-l-53-2019-disposizioni-urgenti-materia-ordine-e-sicurezza-pubblica-8.html>
